

Comune di Monticello d'Alba (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/12/2023: VARIANTE PARZIALE N. 21 AL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, L.R. N. 56/77 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PARERI PRESENTATI AL PROGETTO PRELIMINARE E CONTESTUALE VERIFICA PREVENTIVA V.A.S. - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Con la seguente votazione resa per alzata di mano: Presenti: 9 Votanti: 9 Favorevoli: 9 Contrari: --- Astenuti: ---

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto delle osservazioni e pareri pervenuti da parte degli Enti istituzionalmente competenti, nell'ambito del procedimento amministrativo;
3. Di approvare le controdeduzioni alle osservazioni e pareri pervenuti disponendo l'accoglimento o il rigetto come da risultanze riportate nel documento "Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto preliminare e contestuale verifica VAS";
4. Di approvare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della LR 56/1977 e s.m.i., il Progetto Definitivo della Variante parziale n. 21 al Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.), comprensivo della verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, redatto dal dott. urbanista Giorgio Scazzino di Ceva, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti:
 - Relazione illustrativa
 - Controdeduzioni alle osservazioni e pareri presentati al progetto preliminare e contestuale verifica VAS
 - Norme di attuazione - testo integrato
 - Valutazione Ambientale Strategica - Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS
 - Verifica di compatibilità acustica
 - Tav. 1/V21 – Zonizzazione territorio comunale - , in scala 1:5.000
 - Tav. 2/V21 – Progetto di Piano - , in scala 1:2.000
 - Tav. 3/V21 – Progetto di Piano - , scala 1:2.000
 - Tav. 4/V21 – P.P. Nucleo Storico (Destinazioni d'uso e Tipi di Intervento)
 - Tav.1bis/V21 – Zonizzazione con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – in scala 1:5.000
 - Tav.2bis/V21 – Zonizzazione con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – in scala 1:2.000
 - Tav.3bis/V21 – Zonizzazione con sovrapposizione delle classi di pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica – in scala 1:2.000
5. Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e seguenti dell'articolo 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
6. Di dare atto che nella Relazione Illustrativa sono riportati estratti cartografici con indicazione schematica delle urbanizzazioni esistenti negli ambiti oggetto di Variante attestante i requisiti di cui all'art.17, comma 6 della L.R. n.56/77 e s.m.i.;
7. Di dare atto che i contenuti della Variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
8. Di precisare che le previsioni contenute nella presente Variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute, ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del

03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale), inoltre la Variante non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale , ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il PPR dedicando apposito capitolo all'interno della Relazione Illustrativa;

9. Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la Variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali approvati;
10. Di dare atto che la Variante in oggetto è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica e tale fase di verifica è stata espletata in maniera contestuale all'adozione del progetto preliminare della Variante, così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 e che l'Organo Tecnico comunale ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica così come evidenziato nelle premesse;
11. Di precisare che ai fini dell'individuazione specifica degli interventi, oggetto di Variante, sottoposti al contributo straordinario di urbanizzazione ai sensi dell'art.16, comma 4° lett. d-ter del D.P.R. 380/2001, in attuazione dell'Allegato "A" della D.G.R. 22-2974 del 29/02/2016 e s.m.i., all'interno dell'elaborato "Norme di attuazione - testo integrato" nell'art.2.1 è stata inserita la Tabella "A" nella quale sono puntualmente elencate le modifiche al PRGC che inducono l'applicazione del contributo straordinario, ai sensi della succitata normativa;
12. Di incaricare il Responsabile del servizio competente di pubblicare nei modi e nelle forme di legge l'avviso dell'avvenuta approvazione della presente deliberazione ivi compresa la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e di trasmettere il provvedimento e gli atti allegati alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte per gli adempimenti di competenza.

(omissis)

Il Responsabile del Settore Edilizia Privata, Urbanistica
Geom. DESTEFANIS Carmelina